

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AVELLINO APS"

Approvato in data 13/10/2020

già associazione di promozione sociale:

decreto nr. 363/II del 5/09/2006 Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali —
direzione per il volontariato, L'associazionismo e le Formazioni sociali

Articolo 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 nr. 105, e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione di promozione sociale denominata "Pro Loco Avellino APS".

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Avellino.

Articolo 2

COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITÀ

2.1 La Pro Loco Avellino riunisce in associazione tutte le persone fisiche e soggetti giuridici che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti.

2.2 La Pro Loco Avellino, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività dell'Associazione. La Pro Loco Avellino è apolitica e apartitica.

2.3 La Pro Loco Avellino aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile; L'Associazione accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della Regione Campania per quanto attiene il rispetto della normativa regionale.

2.4 L'Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo e statuto presso la Regione Campania - Assessorato al Turismo, oltre che all'UNPLI Campania e all'UNPLI Provinciale di Avellino.

Articolo 3

OGGETTO SOCIALE

3.1 Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;

b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative ed eventi (convegni, serate informative, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;

c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;

d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;

e) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della cultura della convivenza civile e delle pari opportunità dei diritti;

g) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);

h) organizzare iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno rivolte alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.

i) aprire e gestire circoli per i soci, assistere le associazioni locali nell'espletamento delle pratiche amministrative;

j) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

3.2 La Pro Loco Avellino può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

3.3 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 4

SOCI

4.1 L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

4.2 I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari.

4.3 Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco; appartengono a quest'ultima categoria le persone fisiche, altri E.T.S., le persone giuridiche ed enti collettivi, che, condividendo le finalità dell'associazione, ne facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando la piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e regolamenti interni e degli obblighi da questi derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative; l'ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione, ma si perfeziona con il pagamento della quota sociale.

4.4 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.5 Sono soci onorari i soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.6 Il Consiglio direttivo, nel rispetto del Dlgs 117/2017 e delle leggi e/o prassi future, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti Interni, può proporre all'Assemblea dei Soci, di istituire nuove categorie di soci e/o aderenti l'ad hoc", per meglio realizzare le attività istituzionali e/o gli scopi dell'associazione; logicamente sempre con gli stessi diritti ed obblighi delle altre tipologie dei soci.

4.7 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

5.1 I soci ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'assemblea e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere la Tessera del socio UNPLI della Pro Loco;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività;
- h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

5.3 I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta, consentendo all'interessato di presentare ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta decisione sulla quale si pronuncerà il collegio dei Probiviri, salva la possibilità di richiedere anche successivamente il riesame della decisione dell'assemblea.

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. I soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

6.3 L'esclusione di un socio viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

6.4 Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il socio.

Articolo 7

ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Collegio dei probiviri.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

8.2 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano i soci medesimi. Ogni socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

8.3 L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo; approva il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ha il compito di deliberare sulle proposte del Consiglio direttivo o dei soci, dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e del programma di attività.

8.4 All'Assemblea prendono parte tutti i soci; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di massimo due deleghe. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione dell'anno in corso. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo di un terzo dei seggi da assegnare.

8.5 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente, o da un socio nominato dall'Assemblea stessa, e dal Segretario della Pro Loco, o da un segretario verbalizzante proposto dal Presidente dell'Assemblea e nominato dalla stessa. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco Avellino, previa deliberazione del Consiglio direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei soci, almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione.

8.6 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

8.7 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco Avellino. L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita con la presenza di almeno i quattro quinti degli associati e sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

8.8 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza.

8.9 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente deve riunirsi entro il 31 marzo di ogni anno; mentre L'Assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo deve riunirsi entro il 30 settembre di ogni anno.

8.10 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Pro Loco Avellino.

8.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

8.12 L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo (in numero dispari, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri). Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.2 Alla convocazione del neo eletto Consiglio direttivo provvede il consigliere anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

9.3 Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

9.4 Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

9.5 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

9.6 Il Consiglio direttivo si riunisce, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno tre volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

9.7 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

9.8 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

9.9 Solamente nel caso che la vacanza dei soci nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9.10 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9.11 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

9.12 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco Avellino ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.

9.13 Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività, la costituzione di gruppi di lavoro ed il loro funzionamento, il regolamento elettorale per l'elezione degli organi sociali.

9.14 Alla riunione del Consiglio direttivo possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della Pro Loco.

9.15 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

9.16 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

9.17 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

9.18 Il rinnovo delle cariche sociali, ratificato dal Comitato Provinciale Unpli Avellino, deve essere comunicato all'Assessorato Regionale al Turismo ed all'UNPLI CAMPANIA, entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

9.19 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9.20 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.21 Il Vice Presidente può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

9.22 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

9.23 Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente della Pro Loco Avellino è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei consiglieri e a maggioranza dei voti espressi.

10.2 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo e può essere riconfermato.

10.3 Il Presidente, nel caso sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, può incaricare un altro componente del Consiglio direttivo che lo sostituisce in ogni sua attribuzione.

10.4 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

10.5 Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco Avellino.

10.6 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

Articolo 11

ORGANO DI CONTROLLO e VIGILANZA

11.1 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.2 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.3 La nomina dell'organo di controllo da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 La Pro Loco, anche se non è obbligata, può nominare un collegio dei revisori dei conti e sarà formato da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.

11.5 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I revisori dei conti durano in carica 4 anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.

11.6 L'Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo ed all'UNPLI Campania secondo la tempistica prevista dalle vigenti normative.

Articolo 12

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

12.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

12.2 Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente del Collegio dei Probiviri.

12.3 Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione.

12.4 I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

12.5 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che seguono immediatamente i membri eletti secondo i risultati delle elezioni. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

12.6 Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie di particolare complessità, ai sensi delle norme previste dallo statuto, al Collegio dei Probiviri del Comitato provinciale Unpli Avellino.

Articolo 13

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

13.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

1) quote e contributi dei soci;

2) eredità, donazioni e legati;

3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

PRO LOCO AVELLINO
Caso Umberto I, 21/
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore;

8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

13.2 Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 Ai fini di cui al punto 13.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti, qualora eletto.

13.5 L'associazione, nel rispetto del Dlgs 117/2017, può effettuare anche attività commerciali con apertura di Partita IVA, nei limiti, regimi fiscali e modalità previste dalla stesso CTS (Codice del Terzo Settore), purché i risultati di tali attività siano utilizzati solo e soltanto per la migliore attuazione delle attività generali e gli scopi dell'associazione.

Articolo 14

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

14.1 Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quest'ultime se necessarie, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

14.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Articolo 15

PRESTAZIONI DEI SOCI

15.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

15.3 Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

15.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

15.5 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

15.6 L'Associazione può avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

Articolo 16

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

16.1 Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea dei soci. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

16.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.

16.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

16.4 Il Consiglio direttivo deve depositare il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci presso il Registro unico nazionale del terzo settore, entro i termini previsti dal Dlgs 117/2017 e s.m.i.

Articolo 17

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

17.1 L'Associazione può aderire al Consorzio Pro Loco o con altra denominazione competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.

17.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Articolo 18

SCIoglimento

18.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

18.2 All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Loco deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

18.3 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere comunicato alla Regione Campania Assessorato al Turismo, all'UNPLI Campania, tramite il Comitato Provinciale di Avellino, al Comune di Quindici ed agli organi di polizia competenti.

18.4 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

Articolo 19

INCOMPATIBILITÀ

Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere o membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono incompatibili con cariche politiche.

Articolo 20

INFORMATIVA SOCIALE

20.1 Se ne ricorrano i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

20.2 Se ne ricorrano i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

Articolo 21

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

21.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore o dal collegio dei probiviri, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.

21.2 Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Provinciale Avellino.

21.3 La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

21.4 In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere ad UNPLI Comitato Provinciale Avellino il commissariamento.

21.5 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice civile, nonché le norme e i regolamenti dell'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e del Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia.

Articolo 22

RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

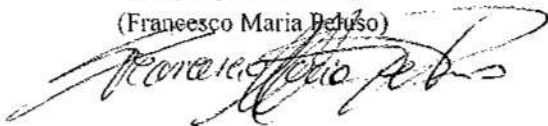
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Avellino, li 13/10/2020

IL SEGRETARIO

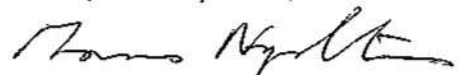
(Francesco Maria Deluso)



PRO LOCO AVELLINO
Corso Umberto I, 215
83100 AVELLINO
C.F.: 92062430647

IL PRESIDENTE

(Mauro Napolitano)



UFFICIO DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

Registra registrazione il 28.10.20 al n° 16.19

Serie III Versamento effettuato il con

Mod. F23 rilasciato da Concessionario Cod.

Cod. Bahad. ESNTE

Obb. Az. Cab.

Aut.

Il Direttore

L. addetto

Assistente Tributarie

L. Ricciardi